

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI
PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE
DESTINATE AL PUBBLICO**

Il Municipio del Comune di Cugnasco,

richiamati gli art. 192 LOC e 28 RALOC, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (Limp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), le Norme di applicazione del Piano Regolatore di Cugnasco (NAPR),

o r d i n a :

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. La presente Ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente Ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari ed al relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e dal relativo Regolamento d'esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensione, colore) si applicano le disposizioni dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3 – Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 – Validità

1. L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario sarà necessario l'inoltro di una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione verrà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Art. 5 – Esenzioni

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (Sponsor);
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o società, purché non superino la superficie di mq 0,25, non siano luminose o di natura rifrangente;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici e gli uffici), purché riferite all'attività che si svolge nel locale.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 – Divieti

1. Sono vietati gli impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. Sono inoltre vietati:
 - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 ss. Limp;
 - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono, messaggi variabili o in movimento ("display", ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità.
3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 – Obblighi

1. Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.
2. Il beneficiario, e in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:
 - in caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
 - quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme alla legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 8 – Domanda

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio in tre copie, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico);
 - disegno in scala dell'impianto o insegna;
 - fotografie del luogo di collocazione;
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se differente dall'istante.

Art. 9 – Coordinamento con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.

Art. 10 – Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 11 – In generale

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione (art. 12), rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 13).
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa sarà calcolata a parte in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale.

Art. 12 – Tassa di decisione

Il Municipio preleva le seguenti tasse di decisione (art. 14 Limp):

- Insegne non luminose:
 fino a 1 mq: fr. 100.00
 per dimensioni superiori: fr. 100.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
 Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.
- Insegne luminose:
 fino a 1 mq: fr. 200.00
 per dimensioni superiori: fr. 200.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
 Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.
- Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni:
 fino a 2 mq: fr. 50.00
 per ogni mq in più: fr. 20.00
- Lanterne e bacheche:
 per unità (a corpo) fr. 100.00
- Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:
 fino a 2 mq: fr. 150.00
 per ogni mq in più: fr. 50.00

- Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:
 - Formato F4 (cm 90,5x128) fr. 100.00
 - Formato F200 (cm 120x170) fr. 200.00
 - Formato F12 (cm 271x128) fr. 400.00
 - Formato GF (cm 400x300) fr. 700.00
 - Altri formati (a dipendenza delle dimensioni) da fr. 500 a fr. 2'000.00Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.
- Richiami sonori:
(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)
da fr. 50.00 a fr. 200.00 a dipendenza della durata della manifestazione
- Palloni aerostatici:
(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)
da fr. 100.00 a fr. 250.00 a dipendenza della durata di esposizione

Art. 13 – Tassa per prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva le seguenti tasse per prestazioni straordinarie (art. 9 lett. b RLImp):

- Tassa d'esame fr. 100.00
- Sopralluoghi fr. 100.00
- Preavvisi e consulenze fr. 50.00

Art. 14 – Esenzione e riduzioni

1. Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, pari tuttavia ad un minimo di fr. 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Norme edilizie

Art. 15 – In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei – per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico – pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 16 – Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa;
 - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 17 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali dal 15 al 30 luglio 2002.

IL MUNICIPIO